

Allegato A



Cofinanziato
dall'Unione europea



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO

- periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024 -

(approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1328 del 22 luglio 2022)

Versione - Luglio 2022

INDICE

1. PREMESSA E FINALITÀ.....	3
PARTE PRIMA - SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI.....	4
2. SOGGETTI EROGATORI E LORO REQUISITI.....	4
2.1 REQUISITI PROFESSIONALI.....	6
2.2 REQUISITI STRUTTURALI.....	10
2.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI.....	13
2.4 REQUISITI DI PROGETTUALITÀ PEDAGOGICO-EDUCATIVA.....	14
3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI EROGATORI.....	15
PARTE SECONDA - DESTINATARI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI DI SERVIZIO.....	15
4. DESTINATARI DEI BUONI DI SERVIZIO.....	15
5. SERVIZI ACQUISIBILI MEDIANTE I BUONI DI SERVIZIO.....	18
6. COPERTURA DEI COSTI E VALORE NOMINALE DEL BUONO DI SERVIZIO.....	20
7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BUONO DI SERVIZIO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....	22
8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO.....	23
9. OBBLIGHI DI UTILIZZO DA PARTE DEI DESTINATARI DEI BUONI DI SERVIZIO.....	24
PARTE TERZA - CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO I RAPPORTI GIURIDICI FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E I SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI.....	26
10. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI EROGATORI.....	26
11. LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	28
12. COSTO DEL SERVIZIO.....	29
13. NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	31
14. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO.....	31
15. DURATA DEL CONTRATTO.....	32
16. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.....	32
17. MONITORAGGIO QUALITATIVO E CONTROLLI.....	32
18. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.....	32
19. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI.....	32
20. CONTROVERSIE GIUDIZIARIE.....	33
21. PENALI, SOSPENSIONE DALL'ELENCO DEI SOGGETTI EROGATORI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	33
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36
23. OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....	37
24. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.....	37
25. DISPOSIZIONI ANTI COVID-19.....	38
26. NORMA DI CHIUSURA.....	38

1. PREMESSA E FINALITÀ

I Buoni di Servizio, inclusi i Buoni di Servizio Aziendali, consistono in titoli di spesa rilasciati dall'Amministrazione provinciale che permettono ai titolari, a fronte di un contributo finanziario personale pari ad almeno il 10% o il 15% (in funzione dell'età del minore) della quota totale del servizio, di acquisire servizi educativi di cura e custodia di minori con età da 3 mesi fino a 14 anni, o fino a 18 anni non compiuti nel caso di minori riconosciuti in stato di handicap ai sensi della legge n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o in situazione di particolare disagio attestate da personale di competenza, in forma complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale.

La declinazione aziendale dei Buoni di Servizio (Buoni di Servizio Aziendali) risulta essere una sperimentazione dello strumento agli Asili Nido Aziendali di cui all'art. 3 bis "Nido d'infanzia nei luoghi di lavoro" della legge provinciale n. 4/2002, nelle more di adozione dell'art. 11 quater della medesima legge.

La finalità del dispositivo è quella di promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e favorire la conciliazione tra lavoro e impegni familiari per sostenere la ricerca e il mantenimento dell'occupazione. Si intende inoltre assicurare un sostegno specifico per le famiglie a basso reddito o in condizione di particolare fragilità garantendo un accesso dedicato ai Buoni di Servizio per i nuclei familiari in condizione di maggiore fragilità sul territorio, per ridurre le disuguaglianze e prevenire il rischio di esclusione sociale di tali famiglie.

I Buoni di Servizio saranno finanziati con le risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione Europea – Fondo sociale europeo Plus, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento, in linea con quanto previsto dalla legge provinciale 16 febbraio 2015 n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale", e in particolare gli artt. 17-20.

Le strutture competenti per l'attuazione del dispositivo dei Buoni di Servizio sono il Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea, Autorità di gestione del Programma FSE+ 2021-2027, e l'Unità di Missione Semplice Attuazione Fondi Europei - che si avvalgono della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam - in raccordo con l'Agenzia provinciale per la coesione sociale che ne cura anche gli aspetti relativi al monitoraggio qualitativo.

PARTE PRIMA - SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI

2. SOGGETTI EROGATORI E LORO REQUISITI

Possono essere inseriti nell'“Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio” i Soggetti di seguito classificati:

A) nel caso di servizi erogati a favore di minori con età tre mesi – tre anni:

- a1) le Istituzioni pubbliche presenti sul territorio provinciale finalizzate all'erogazione di servizi nel settore della prima infanzia;
- a2) gli organismi privati che operano in regime di convenzione o di appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali nel settore della prima infanzia;
- a3) gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- a4) gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori.

Nel caso venga richiesta abilitazione all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio per gli Asili Nido Aziendali, i Soggetti richiedenti dovranno inoltre essere in possesso di un incarico di gestione di almeno un servizio di Asilo Nido Aziendale in provincia di Trento sottoscritto con almeno un'Azienda promotrice del servizio di Asilo Nido Aziendale per i propri dipendenti e/o collaboratori. Tale incarico di gestione dovrà espressamente riportare le modalità di concessione o messa a disposizione delle strutture da parte dell'Azienda/e promotrice/i ed avere una durata utile di almeno 12 mesi dalla data di presentazione all'Amministrazione della domanda di inserimento nell'Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio;

B) nel caso di servizi erogati a favore di minori con età tre anni – sei anni:

- b1) le Scuole dell'infanzia equiparate della Provincia di Trento;
- b2) gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;

- b3) gli organismi privati che operano in regime di convenzione o appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali per l'erogazione di servizi di educazione ed animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- b4) gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;

C) nel caso di servizi erogati a favore di minori con età 6 anni - 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza):

- c1) le Istituzioni scolastiche pubbliche che operano nell'ambito del primo ciclo di istruzione così come contemplato dalla Legge n. 53/2003;
- c2) le scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie o autorizzate;
- c3) gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- c4) gli organismi privati che operano in regime di convenzione o appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali per l'erogazione di servizi di educazione ed animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- c5) gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori.

Inoltre, tutti i Soggetti di cui sopra, indipendentemente dalle fasce di età dei minori a cui sono erogati i servizi, devono:

- non trovarsi in alcuna delle condizioni riportate nei commi 1, 2 e lettere c) ed f) del comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- avere almeno una sede operativa sul territorio della Provincia autonoma di Trento;
- essere in possesso dei requisiti di seguito descritti in relazione alla fascia di età dei minori:
 - **requisiti professionali:** riguardano i titoli di studio, le qualifiche o le abilitazioni professionali che devono possedere le risorse umane impiegate nell'erogazione dei servizi (par. 2.1);

- **requisiti strutturali:** riguardano i requisiti (spazi interni ed esterni) della/e sede/i operativa/e ove si svolgono i servizi (idoneità dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza) di cui al par. 2.2;
- **requisiti organizzativi:** riguardano il rapporto numerico operatore/minori (par. 2.3);
- **requisiti di progettualità pedagogica-educativa:** riguardano le caratteristiche e le modalità da adottare per l'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia dei minori descritte nei progetti pedagogico-educativi (par. 2.4).

Nel caso in cui il Soggetto Erogatore abbia più sedi operative dovrà rispettare i requisiti richiesti in ogni singola sede operativa in relazione alla fascia/fasce di età e alla tipologia di servizi erogati.

2.1 REQUISITI PROFESSIONALI

2.1.1) Requisiti di ordine generale richiesti per tutti i servizi di conciliazione per minori con età 3 mesi-14 anni (18 anni non compiuti in caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Tutte le risorse professionali impiegate nei servizi di conciliazione dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di educatore (o altre qualifiche equipollenti) per operare nei nidi d'infanzia o nei servizi integrativi, qualifica di operatore educativo di nido familiare – servizio Tagesmutter (come previsto da L.P. n. 4/2002);
- b) qualifiche professionali corrispondenti alla qualifica di operatore di nido familiare, conseguite in altre province italiane, purché in percorsi formativi di almeno 300 ore con contenuti coerenti per natura e consistenza al corso erogato dalla Provincia autonoma di Trento, finalizzato ad ottenere la qualifica di operatore educativo di nido familiare Tagesmutter - L.P. 4/2002 e ritenuti idonei dalla competente struttura provinciale;
- c) qualifica di puericultrice oppure qualifica di operatore all'infanzia/operatore servizi di conciliazione o qualifiche professionali similari conseguite anche in altre province italiane purché in percorsi formativi che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale e che siano di almeno 300 ore con contenuti ritenuti coerenti per natura e consistenza dalla competente Struttura provinciale. I percorsi erogati in provincia di Trento devono essere preventivamente validati e articolati come previsto dalla deliberazione n. 1238 del 22 agosto 2019 e ss.mm.. Per gli operatori che durante il percorso formativo stanno già svolgendo attività educativa presso servizi accreditati, è possibile richiedere il riconoscimento dell'esperienza nella misura di 80 ore massime di tirocinio extracurriculare;
- d) diploma di maturità in ambito socio/psico-pedagogico e tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva (quest'ultimo limitatamente ad operatori che svolgono attività in ambito sportivo, di animazione o colonia estiva);
- e) diploma di laurea anche triennale in scienze dell'educazione/formazione, scienze pedagogiche, scienze e tecniche psicologiche, psicologia, educatore professionale, servizio sociale. I titoli di cui sopra vanno corredati di

documentazione in cui venga dimostrata conoscenza in ambito educativo con minori;

- f) possesso di titolo di studio idoneo - o qualifica - per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico-educativo della Provincia autonoma di Trento;
- g) attestato di referente dell'area educativa conseguito dopo un apposito percorso formativo di almeno 80 ore, promosso dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;
- h) attestato di frequenza con superamento dell'esame finale del corso per servizio di assistenza materna domiciliare (baby sitter) fino a 14 anni con contenuti ritenuti coerenti e idonei per natura e consistenza dalla competente Struttura provinciale, come previsto dalle delibere di settore. Il riconoscimento di percorsi formativi della durata inferiore alle 80 ore può richiesto alla Struttura competente da organizzazioni e/o singoli interessati, purché accompagnato da documentata integrazione al monte ore stabilito dalla presente norma e con dettagli di contenuti pedagogici e specifici rispetto al ruolo;
- i) attestati di corsi della durata di almeno 50 ore, qualifiche coerenti con il profilo professionale della fascia di età corrispondente e riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura provinciale o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;
- j) attestato di Servizio civile svolto in specifico ambito di intervento "*assistenza ai minori*" per la corrispondente fascia di età, per almeno 8 mesi, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Amministrazione provinciale;
- k) esperienza coerente con il profilo professionale con la qualifica o la mansione di educatore. Tale esperienza deve essere documentata, pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 4 anni, maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti in ambito educativo per la corrispondente fascia di età;
- l) esperienza di tirocinio universitario con minori, a superamento del 2° anno in corsi di laurea in ambito educativo/pedagogico.

Per l'attivazione dei periodi di tirocinio extracurricolare l'Ente proponente dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse professionali impiegate nel servizio, ad eccezione dei servizi di assistenza materna domiciliare (baby sitter) per cui si applica quanto previsto al par. 2.1.2, dovranno:

- a) per almeno 1/3 essere in possesso di uno dei titoli tra quelli sopra elencati dalla lettera a) alla lettera g);
- b) le restanti risorse umane impiegate nel servizio devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti/titoli sopra elencati dalla lettera h) alla lettera l).

2.1.2) Requisiti specifici per le risorse professionali impiegate nell'erogazione dei servizi di assistenza materna domiciliare (baby sitter) per minori con età 3 mesi-14 anni (18 anni non compiuti in caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Nel caso di servizi erogati a minori secondo quanto previsto dal comma 2, lett. c bis) dell'art. 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*" come introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "*legge finanziaria provinciale 2015*" il servizio di assistenza materna domiciliare (baby sitter) può essere erogato solo all'interno del nucleo familiare del titolare del Buono di Servizio.

Le risorse umane impiegate nel servizio dovranno essere in possesso di almeno uno dei requisiti individuati nel precedente paragrafo 2.1.1), purché per la fascia di età corrispondente.

2.1.3) Aggiornamento delle competenze e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le risorse umane impiegate nell'erogazione dei servizi dovranno mantenere aggiornate le proprie competenze, pena la sospensione dall'elenco dei Soggetti Erogatori dei servizi, partecipando con cadenza annuale, per anno solare, a corsi di mantenimento e/o approfondimento attinenti alla materia dei servizi educativi di cura e custodia di minori pari ad almeno 15 ore pro capite. Tale attività dovrà essere preventivamente validata dalla competente Struttura provinciale, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1238 del 22.08.2019 e successive modificazioni ed integrazioni, ritenuta coerente e idonea per natura, contenuti e consistenza e certificata. Le 15 ore sono da intendersi per profilo e per chi lavora più di 6 mesi nell'anno scolastico/educativo; diversamente sono previste 6 ore per chi lavora meno di 6 mesi nell'anno scolastico/educativo oppure opera solo nel periodo di sospensione del calendario scolastico/educativo.

Il personale educativo che viene assunto per servizi extrascolastici e che durante l'anno scolastico/educativo in essere abbia effettuato almeno 15 ore di formazione obbligatoria può ritenere assolto il mantenimento della competenza. Lo stesso vale per i frequentanti uno dei corsi di laurea di cui alla lettera e) del par. 2.1.1 purché in corso d'anno abbiano superato almeno un esame in ambito socio/psico/educativo per minori.

È inoltre necessario dimostrare di aver assolto l'obbligo previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in merito alla salute e sicurezza sul lavoro. Tale obbligo è cogente al servizio erogato e allo specifico profilo professionale, ed è richiesto anche nel caso di lavoratore autonomo. I percorsi formativi previsti per rispondere a tale obbligo non sono computabili ai fini del mantenimento della competenza professionale con cadenza annuale di 15 o 6 ore, di cui sopra. Nel computo possono invece essere

considerati i corsi di BLS Pediatrico, previa richiesta preventiva alla competente Struttura provinciale.

2.1.4) Referente dell'area educativa.

Ogni Soggetto Erogatore, per poter offrire servizi di conciliazione a favore di minori, deve avere un referente dell'area educativa per:

- supervisionare il progetto pedagogico-educativo, come previsto nel successivo paragrafo 2.4;
- coordinare e sovrintendere alle attività degli operatori del servizio.

Il referente dell'area educativa può essere interno o esterno al Soggetto Erogatore.

Il referente dell'area educativa:

- 1) per i servizi resi a minori con età 3 mesi – 6 anni (Fascia A e Fascia B) deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea anche triennale in scienze dell'educazione e della formazione, scienze pedagogiche, scienze e tecniche psicologiche, psicologia, educatore professionale, servizio sociale;
 - b) diploma di laurea in sociologia, lettere e lingue moderne, purché si dimostri di aver superato almeno tre esami in ambito psico/pedagogico e un esame nell'ambito della progettazione educativa, o di possedere esperienza specifica in progettazione educativa maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti in ambito educativo. Sia il titolo che l'esperienza devono essere riferibili alla fascia di età 3 mesi – 6 anni;
 - c) attestato di referente dell'area educativa conseguito dopo un apposito percorso formativo di almeno 80 ore, promosso dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima, come da lettera g) del precedente paragrafo 2.1.1). L'accesso a tale percorso è riservato a persone in possesso di diploma di laurea;
 - d) possesso di titolo di studio idoneo - o qualifica - per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico educativo della Provincia autonoma di Trento;
- 2) per i servizi resi a minori con età 6 – 14 anni (18 anni non compiuti in caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) (Fascia C) deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera d) del precedente paragrafo 2.1.4. 1);
 - b) attestato OLP (Operatore Locale di Progetto) rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Amministrazione provinciale a seguito della frequenza del corso SCULP OLP del Servizio civile Nazionale o Provinciale, e corredato da documentata esperienza, pari ad almeno 18

mesi (anche non continuativi) negli ultimi 4 anni, in ambito educativo per la corrispondente fascia di età;

- c) esperienza coerente con il profilo professionale con la qualifica o la mansione di referente e/o coordinatore dei progetti e/o dell'equipe educativa per la fascia 6/14 anni. Tale esperienza deve essere documentata e pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi) negli ultimi 4 anni, maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti in ambito educativo per la corrispondente fascia di età.

Il referente dell'area educativa della fascia C può svolgere le attività sopra menzionate, anche su più sedi operative fino ad un massimo di 4 e comunque con un rapporto numerico pari al massimo di un referente ogni 15 operatori.

2.2 REQUISITI STRUTTURALI

2.2.1) Requisiti strutturali di carattere generale validi per tutti i servizi di conciliazione per minori con età 3 mesi-14 anni (18 anni non compiuti in caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Il servizio dovrà essere erogato in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, certificazione della conformità degli impianti e loro manutenzione periodica), come da normativa specifica di riferimento.

Qualora il servizio preveda la preparazione e/o somministrazione del pasto si dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie di riferimento sia per gli spazi sia per il personale addetto. Nella preparazione del pasto è richiesto di porre particolare attenzione alle esigenze nutrizionali dei minori secondo quanto previsto dalle tabelle dietologiche per la fascia di età dei minori.

Nel caso di servizi domiciliari erogati nel luogo di residenza abituale del minore si verificherà il possesso di idoneo certificato di abitabilità rilasciato dal Comune territorialmente competente (il possesso di detto requisito potrà essere auto-certificato dalla famiglia beneficiaria del buono in conformità con la normativa vigente).

2.2.2) Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni.

I requisiti strutturali specifici, per i servizi erogati a minori con età 3 mesi – 3 anni, si differenziano in base al numero di minori accolti, rispettivamente per più di sei o fino a sei.

- 1) Per i servizi di conciliazione che accolgano contemporaneamente **più di 6 minori** (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) il servizio dovrà essere erogato in strutture con destinazione ad uso esclusivo.

Per uso esclusivo si intende:

- a) autorizzazione del Comune di competenza secondo quanto previsto dal regolamento comunale;

b) spazi interni ed esterni ad uso esclusivo dei bambini, secondo gli standard di seguito individuati:

- spazio interno destinato ai minori:
 - per minori con età fino a 15 mesi: 5 mq/bambino;
 - per minori con età superiore ai 15 mesi: 5,5 mq/bambino.

Lo spazio interno destinato ai minori comprende i locali contigui adibiti ad assolvere le seguenti funzioni:

- gioco e attività;
- pranzo;
- riposo;
- igiene personale.

Per il calcolo di tale spazio interno non possono essere conteggiati gli spazi destinati esclusivamente agli adulti quali:

- zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e in gruppo;
- cucina e lavanderia con relativi ambienti complementari;
- locali spogliatoio e per l'igiene personale;
- deposito arredi e materiali d'uso;

- spazio esterno destinato ai minori:
 - per minori con età fino a 15 mesi: 8 mq/bambino;
 - per minori con età superiore ai 15 mesi: 9 mq/bambino.

Lo spazio esterno dovrà essere ad uso esclusivo, attrezzato e protetto; è ammessa la non contiguità purché il percorso per raggiungerlo sia sicuro e nei pressi della struttura. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei minori e quindi non sono conteggiabili nello spazio esterno destinato ai minori. I balconi/terrazzi possono essere computati come spazio esterno purché di almeno 11 mq cadauno. E' possibile utilizzare uno spazio esterno anche pubblico o di altrui proprietà, purché strutturato per rispondere alle esigenze educative dei bambini e previo accordo scritto con il quale viene concesso l'uso esclusivo per almeno 3 ore al giorno. Se la struttura sede di erogazione del servizio è sita in un centro storico in edifici già esistenti o in complessi residenziali di nuova costruzione, può essere applicata una riduzione massima del 10% dei rapporti sopra definiti.

I mq/minore si calcolano sulla effettiva presenza in contemporanea dei minori fruitori dei servizi, siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno.

1A) Per i servizi di conciliazione erogati presso Asili Nido Aziendali, indipendentemente dal numero di minori accolti (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno), il servizio dovrà essere erogato rispettando i requisiti strutturali del precedente punto 1) ed inoltre:

- il servizio dovrà essere erogato in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, conformità degli impianti, destinazione ad uso esclusivo del Nido Aziendale) e collocata in un contesto ambientale che garantisca la salute e il benessere fisico dei bambini e del personale, perciò lontano da ogni sorgente di rumori, fumi, esalazioni, passaggio di camion, ecc....;

- la sede deve essere separata dagli ambienti di lavoro dell'azienda, con un accesso autonomo;
 - la sede deve essere dotata di un locale adibito a cucina/refettorio e di uno adeguato al riposo dei bambini (oscurabile, protetto dai rumori e dai passaggi interni al nido);
 - la sede deve essere dotata di un bagno dedicato, immediatamente adiacente al locale dove normalmente si svolgono le attività di custodia, con una vetrata per consentire al personale di mantenere il contatto con il gruppo anche durante il cambio di un singolo bambino;
- 2) Per i servizi di conciliazione che accolgano contemporaneamente **non più di 6 minori** (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) **l'uso esclusivo delle strutture non è obbligatorio**, intendendo che nella medesima struttura possa risultare residente/domiciliata la risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione stessi e i propri familiari, nel rispetto comunque dei seguenti parametri:
- a) non possono essere accolti contemporaneamente più di sei minori compresi i figli propri se presenti durante l'orario di apertura del servizio e se di età inferiore a quattordici anni;
 - b) qualora tutti i minori accolti (compresi gli eventuali figli dell'operatore) siano sotto i nove mesi un singolo operatore non può accudire più di tre minori contemporaneamente (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno);
 - c) l'abitazione in cui si svolge il servizio deve essere dotata di almeno un locale cucina-soggiorno, di servizi igienici e di due stanze di cui una adibita ad uso esclusivo dei minori quando presenti;
 - d) lo spazio interno a disposizione per ogni minore (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) e per ogni adulto stabilmente presente durante l'orario di servizio, calcolato sulla base della superficie complessiva adibita al servizio, non può essere inferiore a 9 mq;
 - e) lo spazio esterno destinato ai minori dovrà essere garantito con le caratteristiche sopra descritte per i servizi erogati in strutture ad uso esclusivo;
 - f) all'interno dell'abitazione in cui si svolge il servizio deve essere individuabile lo spazio per il pasto, per il sonno, per il gioco e le diverse attività e deve inoltre essere messo a disposizione di ciascun minore uno spazio per la custodia degli effetti personali, preferibilmente collocato nel locale dove abitualmente avviene l'accoglienza. L'arredo, i giochi ed il materiale didattico avranno caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei minori;
 - g) negli spazi ove si svolge il servizio durante l'orario di apertura è fatto divieto alle persone presenti di fumare e di assumere alcolici. Sostanze velenose o pericolose per i minori devono essere custodite in luoghi ad essi inaccessibili;
 - h) lo spazio per l'igiene personale deve prevedere un fasciatoio, vasino e riduttore a ciambella.

Qualora si intenda provvedere alla preparazione del pasto in sedi non ad uso esclusivo, è ammesso l'uso della cucina domestica. Il personale addetto deve

aver frequentato i corsi previsti dalla normativa igienico sanitaria di riferimento. Nella preparazione del pasto è richiesto di porre particolare attenzione alle esigenze nutrizionali dei minori secondo quanto previsto dalle tabelle dietologiche per la fascia di età dei minori. In presenza di più di 5 minori contemporaneamente (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) il locale cucina deve essere chiuso o comunque interdetto ai minori.

2.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI

2.3.1) Requisiti organizzativi di carattere generale validi per tutti i servizi di conciliazione per minori con età 3 mesi-14 anni (18 anni non compiuti in caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Nel caso di minori portatori di handicap (ai sensi della Legge n. 104/1992 - handicap permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e handicap in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di un operatore per non più di due utenti portatori di handicap contemporaneamente.

2.3.2) Requisiti organizzativi specifici per i servizi erogati a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni.

Il rapporto tra numero massimo di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione è il seguente:

- a) per minori con età fino a 20 mesi: rapporto pari o inferiore a 7 minori per operatore;
- b) per minori con età superiore ai 20 mesi: rapporto pari o inferiore a 11 minori per operatore;
- c) nel caso in cui il gruppo sia composto sia da minori con età inferiore ai 20 mesi sia da minori con età superiore, il rapporto dovrà essere di non più di 7 minori per operatore.

Tali parametri vengono applicati solo in caso di co-presenza di almeno due educatori, in caso contrario il rapporto massimo ammesso è di **1 operatore ogni 6 minori** indipendentemente dall'età.

Nel calcolo del numero di minori si dovrà tener conto dell'effettiva presenza in contemporanea dei minori fruitori dei servizi, siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno.

2.3.3) Requisiti organizzativi specifici per i servizi erogati a favore di minori con età 3 anni – 6 anni.

Il rapporto tra numero di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione non può superare i 15 minori per operatore, purché il gruppo rimanga compatto. Diversamente, per ogni sottogruppo di minori, deve essere presente un operatore qualificato.

2.3.4) Requisiti organizzativi specifici per i servizi erogati a favore di minori con età 6 anni – 14 anni (18 anni non compiuti in caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Il rapporto tra numero di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione non può superare i 25 minori per operatore, purché il gruppo rimanga compatto. Diversamente, per ogni sottogruppo di minori, vi deve essere presente un operatore qualificato.

2.4 REQUISITI DI PROGETTUALITÀ PEDAGOGICO-EDUCATIVA

Ogni Soggetto Erogatore deve essere in possesso di un progetto pedagogico-educativo per ogni servizio attivato riferito specificamente a ciascuna sede operativa di svolgimento.

Il progetto pedagogico-educativo presentato dal Soggetto Erogatore deve essere validato dalla competente Struttura provinciale prima dell'inserimento dell'Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione di servizi educativi di cura e custodia per gli Enti che offrono servizi con continuità e stabilità, e/o prima dell'avvio di attività con carattere stagionale.

Tale progetto è redatto e firmato da un operatore in possesso dei requisiti individuati nel precedente paragrafo 2.1.2 lettera a) e deve essere supervisionato e firmato dal referente dell'area educativa in possesso dei requisiti individuati nel precedente paragrafo 2.1.4. Le due figure possono essere anche coincidenti.

La supervisione deve essere adeguatamente documentata e deve prevedere, in ogni sede operativa, almeno 3 incontri per anno educativo/scolastico. La presentazione del progetto deve essere corredata dal curriculum vitae del referente dell'area educativa.

2.4.1) Requisiti richiesti per i servizi di conciliazione erogati a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni.

Il progetto pedagogico-educativo deve tener conto di:

- accenno alle teorie di riferimento con declinazione degli obiettivi di sviluppo delle competenze affettive, relazionali, corporee e cognitive dei bambini;
- modalità di verifica e monitoraggio del progetto
- modalità di inserimento dei bambini;
- numero, età e orario di frequenza dei bambini;
- organizzazione degli spazi e dei tempi con attenzione all'armonizzazione dei tempi di vita familiare con quelli di vita lavorativa dei genitori;
- alternanza e differenziazione delle diverse tipologie di attività a seconda dell'età dei bambini;
- relazione e modalità di coinvolgimento della famiglia;
- contesto: raccordo e collaborazione con servizi ed agenzie educative presenti sul territorio; continuità con la scuola d'infanzia.

2.4.2) Requisiti richiesti per i servizi di conciliazione erogati a favore di minori con età 3 anni – 14 anni (18 anni non compiuti in caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Il progetto pedagogico-educativo deve tener conto di:

- accenno alle teorie di riferimento con declinazione degli obiettivi di sviluppo delle competenze affettive, relazionali, corporee e cognitive dei ragazzi;
- tipologia della proposta (colonia, aiuto compiti, attività sportiva, culturale, ecc.) ed esemplificazione delle attività;
- organizzazione: età dei destinatari della proposta, numero massimo di minori per ogni gruppo, tempi e spazi;
- alternanza e differenziazione delle diverse tipologie di attività a seconda dell'età dei ragazzi;
- armonizzazione dei tempi di vita familiare con quelli di vita lavorativa dei genitori;
- relazione e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI EROGATORI

La procedura prevista per la selezione degli organismi che vanno a costituire l'“Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio” prevede l'emissione di un Avviso pubblico di selezione, la verifica dei requisiti previsti dal presente documento e la stipulazione formale di un contratto.

PARTE SECONDA - DESTINATARI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI DI SERVIZIO

4. DESTINATARI DEI BUONI DI SERVIZIO

Sono destinatari dei Buoni di Servizio per la conciliazione tra esigenze di cura familiare e di lavoro le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori:

- con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) o che prestano attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma;
- in fase di inizio o ripresa di un'attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) o di un'attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma (in tal caso la fruizione del buono può decorrere solo dopo l'inizio dell'attività lavorativa).

Sono destinatari dei Buoni di Servizio per la conciliazione tra esigenze di cura familiare e di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro:

- le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, sospese/i dal lavoro per cassa integrazione guadagni ordinaria (esclusa quella per evento meteorologico), straordinaria (anche per contratto di solidarietà) o in deroga inseriti in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro;

- le disoccupate, oppure nel caso di nuclei monoparentali i disoccupati, inserite/i in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.

Sono destinatari dei Buoni di Servizio Aziendali:

- le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o che prestino attività professionale/imprenditoriale all'interno dell'Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell'Asilo Nido Aziendale;
- le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, in fase di assunzione con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege). In ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo l'inizio dell'attività lavorativa nell'Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell'Asilo Nido Aziendale;
- le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, in fase di rientro nell'attività lavorativa nell'Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell'Asilo Nido Aziendale con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) dopo un congedo per maternità o dopo periodi di non lavoro connessi ad attività di cura in ambito familiare. In ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo la ripresa dell'attività lavorativa.

I destinatari di cui sopra devono possedere altresì i seguenti requisiti:

- 1) essere residenti in un Comune della provincia di Trento oppure essere domiciliati in Comune della provincia di Trento per l'attività lavorativa;
- 2) con la presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più figli minori sui quali si esercita la responsabilità genitoriale o minori in affidamento familiare con età fino a 14 anni oppure fino a 18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza;
- 3) in condizione economica al di sotto della soglia limite, stabilite sulla base dell'indicatore I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare), di seguito riportate:

Numero componenti il nucleo familiare	Reddito familiare massimo netto pesato
2	EURO 31.400
3	EURO 40.800
4	EURO 49.200
5	EURO 57.000
6	EURO 64.000
7	EURO 71.000

L'algoritmo di calcolo dell'indicatore I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare) prevede la "Valutazione del Reddito", la "Ponderazione dei redditi e del patrimonio nel Nucleo Familiare", le "Franchigie patrimonio mobiliare ed immobiliare" e i "Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento" e la "Scala di Equivalenza" di cui alle disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti

interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

- 4) che si attengano a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. per i servizi richiesti per minori con età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni (ivi compresi i servizi conciliativi erogati presso gli Asili Nido Aziendali acquisiti mediante i Buoni di Servizio);
- 5) nel caso di richiedenti Buoni di Servizio Aziendali, essere dipendenti o collaboratori dell'Azienda/Aziende promotrice/i del servizio di Asilo Nido Aziendale o professionisti stabilmente incaricati di svolgere servizi/attività per l'Azienda/e promotrice/i del servizio di Asilo Nido Aziendale;
- 6) non beneficiare di altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo da altri Enti pubblici.

Inoltre:

- qualora il nucleo familiare della lavoratrice richiedente sia biparentale, ossia risulti presente nel nucleo, oltre alla richiedente, anche il genitore di almeno uno dei minori per cui si richiede il Buono di Servizio, costui deve essere occupato o inserito in un percorso di formazione/riqualificazione finalizzato alla ricerca attiva di occupazione;
- per i servizi di fascia A e A1 (età 3 mesi – 3 anni) i bambini fruitori dei servizi devono essere residenti in un Comune privo di nido d'infanzia comunale - intercomunale - in convenzione a titolo oneroso per il Comune. In caso contrario, è possibile richiedere il Buono di Servizio solo qualora il bambino non frequenti tali nidi d'infanzia in quanto:
 - è collocato nella/e graduatoria/e per la frequenza del/i nido/i d'infanzia in attesa dell'assegnazione del posto oppure non si è potuto presentare istanza per chiusura dei termini previsti nei regolamenti comunali;
 - si avvale dell'utilizzo dei Buoni di Servizio fino alla chiusura dell'anno educativo in corso (fino al 31 agosto) per motivi di continuità educativa;
 - gli orari del/i nido/i d'infanzia non sono conciliabili con gli orari di lavoro o di formazione/riqualificazione del richiedente;
 - temporanea chiusura del nido d'infanzia per festività o chiusura prevista nel calendario di apertura/chiusura dello stesso;
 - per motivate ragioni di salute o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi competenti;
- per i servizi di fascia A2 (Asili Nido Aziendali) non è richiesto che i bambini fruitori dei servizi siano residenti in un Comune privo di nido d'infanzia comunale – intercomunale – in convenzione a titolo oneroso per il Comune, ma che i servizi conciliativi siano erogati nella sede operativa dell'Azienda/e promotrice/i dell'Asilo Nido Aziendale. Detto Asilo Nido Aziendale dovrà essere obbligatoriamente ubicato nell'area industriale e/o artigianale (area o zona classifica D "Insediamenti produttivi" dagli strumenti urbanistici provinciali e/o comunali) o nell'area produttiva ove l'Azienda promotrice ha una propria sede operativa. Pertanto l'utenza potenzialmente destinataria dello strumento Buoni di Servizio per gli Asili Nido Aziendali dovrà essere obbligatoriamente una lavoratrice che svolge le proprie funzioni prevalentemente presso la sede operativa dell'Azienda promotrice su cui insiste l'Asilo Nido Aziendale.

Nel caso in cui l'Asilo Nido Aziendale venga promosso da più Aziende ovvero l'Azienda promotrice stipuli accordi/convenzioni per permettere l'utilizzo del proprio Asilo Nido Aziendale a dipendenti di altre Aziende, le stesse:

- devono avere sede operativa all'interno della medesima area industriale e/o artigianale e/o produttiva (area o zona classificata D "Insediamenti produttivi" dagli strumenti urbanistici provinciali e/o comunali) come definite nel Piano Regolatore Comunale del Comune ove insiste la sede dell'Asilo Nido Aziendale;
oppure
- devono avere sede operativa all'interno di un'area industriale e/o artigianale e/o produttiva (area o zona classificata D "Insediamenti produttivi" dagli strumenti urbanistici provinciali e/o comunali) ed essere ubicate nel raggio di 2 km (due) dalla sede dell'Asilo nido aziendale stesso;
- le/i lavoratrici/ori non residenti in provincia di Trento devono essere occupate/i o in fase di inizio o ripresa di un'attività lavorativa con lavoro in una sede/unità operativa ubicata in un comune della provincia di Trento;
- le/i disoccupate/i devono essere iscritte/i ad un Centro per l'impiego della provincia di Trento.

I requisiti d'accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di Buono di Servizio, fatto salvo l'ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. che sarà verificato dal Soggetto Erogatore ai fini dell'erogazione del servizio ivi compresi i servizi conciliativi erogabili tramite lo Strumento Buoni di Servizio Aziendali.

E' fatto obbligo al richiedente di segnalare tempestivamente alla competente struttura provinciale in materia di Fondo Sociale Europeo o alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam qualsiasi variazione intervenuta, dal momento della presentazione della domanda fino a quello dell'attribuzione del Buono di Servizio, relativamente alla propria condizione occupazionale, al monte ore settimanale di lavoro/formazione e alla dichiarazione I.C.E.F., pena l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo paragrafo 9.

5. SERVIZI ACQUISIBILI MEDIANTE I BUONI DI SERVIZIO

Le tipologie di servizi che possono essere acquisite dai titolari di Buoni di Servizio sono servizi educativi di cura e custodia rivolti a minori con età da 3 mesi fino a 14 anni (o fino a 18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazione di particolare disagio attestate da personale di competenza) realizzati presso strutture dedicate (nidi di infanzia, micro-nidi di infanzia, scuole dell'infanzia e altre istituzioni scolastiche, altre strutture dedicate ed integrative, ecc..) o presso il domicilio dei titolari di Buono per i servizi di assistenza materna (baby sitter) o presso il domicilio del Soggetto Erogatore nei casi di nidi familiari - Servizio Tagesmutter o presso gli Asili Nido Aziendali nel caso di Buoni di Servizio Aziendali.

In particolare, i servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio sono riferibili alle seguenti tre tipologie:

- A)** Servizi educativi di cura e di custodia a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (servizi per la prima infanzia).
Rientrano in questa tipologia anche i servizi:
- **A1)** Servizi di assistenza materna (baby sitter) a favore di minori con età tre mesi – trentasei mesi (così come definiti alla lettera b bis comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*" come introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "*legge finanziaria provinciale 2015*") purché il richiedente rientri nelle caratteristiche generali definite nel precedente paragrafo 4;
 - **A2)** Servizi nell'ambito degli Asili Nido Aziendali;
- B)** Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 3 anni – 6 anni;
- C)** Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 6 anni - 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Tutti i servizi di cui sopra devono essere erogati, anche in forma cumulata tra loro, in modo complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale, vale a dire al di fuori delle fasce orarie (incluso il prolungamento d'orario - in termini di anticipo o posticipo - se ordinariamente previsto) e/o dei giorni garantiti dai calendari annuali dei nidi di infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche pubbliche o convenzionate presenti sul territorio provinciale, fatte salve specifiche e comprovate situazioni quali vincoli di orario lavorativo o l'assegnazione di Buoni di Servizio Aziendali.

Solo per i servizi educativi di cura e di custodia a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (servizi per la prima infanzia) sono fatte salve specifiche e comprovate situazioni quali:

- a) residenza del fruitore del servizio in un Comune privo di nido d'infanzia comunale – intercomunale – in convenzione intercomunale a titolo oneroso per il Comune;
- b) impossibilità di accedere ai servizi pubblici nel proprio Comune di residenza o in quelli con esso convenzionati a titolo oneroso perché collocato nella graduatoria in attesa dell'assegnazione del posto, oppure per l'impossibilità di presentare istanza di assegnazione, oppure per cambio di residenza o nascita del minore dopo la chiusura dei termini per l'inserimento nelle graduatorie di accesso al nido comunale per l'anno educativo di interesse;
- c) inconciliabilità dell'orario di lavoro/formazione del richiedente con l'orario di apertura della struttura pubblica. Tale inconciliabilità di orario deve riflettersi nell'effettivo utilizzo del servizio privato finanziato mediante il Buono di Servizio;
- d) patologie mediche del minore per le quali l'accesso/permanenza al servizio pubblico sia pregiudizievole della sua salute. In tale caso alla domanda di buono occorre allegare la documentazione comprovante tale situazione;
- e) presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali competenti la cui ottemperanza precluda la possibilità di accedere ai servizi pubblici nel proprio

Comune di residenza o in quelli con esso convenzionati a titolo oneroso. In tale caso alla domanda di buono occorre allegare la documentazione comprovante tale situazione;

- f) continuità nell'utilizzo di un servizio privato finanziato con il Buono di Servizio fino al termine dell'anno educativo, ossia fino al 31 agosto di ogni anno;
- g) assegnazione di Buono di Servizio Aziendale.

Nel caso di servizi richiesti a favore di minori portatori di handicap certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o in situazione di particolare disagio attestate da personale di competenza, va presentata copia della relativa certificazione in corso di validità al fine di poter estendere il valore orario fino ad un massimo di 15 euro/ora. Sono esentati dalla presentazione di tale certificazione i richiedenti di Buoni per servizi rivolti a minori fino ai 14 anni di età, i cui costi siano conformi ai massimali orari per fascia di servizio.

In linea con la normativa provinciale per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale di minori con bisogni educativi speciali, la certificazione del minore ai sensi della legge 104/1992 oppure la certificazione DSA ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1944/2020 e ss.mm. deve essere redatta dallo specialista in neuropsichiatria infantile o dallo psicologo in servizio presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o da specialisti operanti presso strutture private accreditate; nel caso di certificati rilasciati da specialisti privati, gli stessi devono essere validati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Inoltre, salvo diversa indicazione dello specialista:

- la certificazione per disabilità ai sensi della legge 104/1992 ha validità per il grado scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata nel momento di passaggio al grado successivo (fine scuola primaria, fine scuola secondaria di primo grado);
- la certificazione DSA ha validità per il ciclo scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata nel momento di passaggio al ciclo successivo (fine scuola secondaria di primo grado).

6. COPERTURA DEI COSTI E VALORE NOMINALE DEL BUONO DI SERVIZIO

I Buoni di Servizio, in quanto strumento volto alla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura familiare, oppure tempi di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro e tempi di cura familiare, coprono una parte dei costi riferibili ai servizi educativi di cura e custodia di minori (come specificato al precedente paragrafo 5) realizzati durante:

- 1) il periodo di lavoro del richiedente purché sia regolarmente sul posto di lavoro, fatti salvi i seguenti casi:
 - assenza dal lavoro per visite mediche;
 - percorsi di riabilitazione post infortunio;
 - periodi di riabilitazione in day hospital;
 - ricoveri ospedalieri o in centri di cura;
 - assenze per malattie;

- congedo di maternità e congedo parentale per altro minore non fruitore dei servizi educativi di cura e custodia richiesti con il Buono di Servizio;
 - permessi dall'attività lavorativa (contemplati nel contratto di lavoro), escluse le aspettative non retribuite diverse da quelle richieste a favore di altro minore non fruitore di servizi educativi di cura e custodia con il Buono di Servizio;
- 2) durante il periodo di presenza in aula/stage/tirocinio per la frequenza di percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.

La quantificazione dei servizi di conciliazione è legata al monte ore lavorativo del richiedente nel periodo interessato; in ogni caso il massimale settimanale riconoscibile è pari a 40 ore.

Il Buono di Servizio è emesso telematicamente dall'Amministrazione provinciale, è unico e nominativo, riporta la data di emissione, il valore nominale in Euro e la durata della sua validità.

L'ammontare del contributo a carico del Buono di Servizio per i servizi educativi di cura e custodia di proprio interesse viene determinato sulla base del "Progetto di erogazione del servizio" (P.E.S.), redatto per ciascun minore e per ciascun servizio di interesse dal richiedente unitamente al Soggetto Erogatore scelto, contenente la tipologia del servizio e i relativi orari e costi, comprendenti la quota di contributo pubblico richiesto a carico del Buono di Servizio e la quota restante a carico del richiedente. Il Buono di Servizio può essere utilizzato esclusivamente a parziale copertura dei costi del servizio indicati nel P.E.S. come disposto al successivo paragrafo 12.

E' previsto obbligatoriamente a carico del titolare del Buono di Servizio un contributo finanziario in funzione dell'età del minore, che risulta pari ad almeno il 10% della quota totale del servizio ammessa (somma della quota richiedibile a rimborso da parte del Soggetto Erogatore all'Amministrazione provinciale più la quota a carico del richiedente) a favore di minori fino ai 6 anni (fascia A, A1, A2 e B) e almeno pari al 15% della quota totale del servizio ammessa (somma della quota richiedibile a rimborso da parte del Soggetto Erogatore all'Amministrazione provinciale più la quota a carico del richiedente) per i servizi a favore di minori dai 6 anni in su (fascia C).

VALORE NOMINALE

Ogni Buono di Servizio può contemplare un valore nominale compreso tra un massimo di 1.500,00 (millecinquecento) euro ed un minimo di 900,00 (novecento) euro. Il valore nominale massimo di 1.500,00 euro viene attribuito ai destinatari in possesso di un valore di reddito equivalente pari o inferiore allo 0,4 del valore di reddito della tabella indicata al punto 3 del precedente paragrafo 4. Per i destinatari in possesso di un valore di reddito equivalente ricompreso tra lo 0,4 e lo 0,8 dei valori indicati nella tabella di cui al punto 3 del precedente paragrafo 4, viene applicata una riduzione del valore nominale del Buono risultante dalla seguente formula:

"1.500,00 euro – [(1 – 0,16 / I.C.E.F. posseduto)*1.000,00 euro]".

Per i destinatari in possesso di un valore di reddito equivalente superiore allo 0,8 dei valori indicati nella tabella di cui al punto 3 del precedente paragrafo 4, il valore nominale massimo del Buono è di 900,00 euro.

Per i servizi di conciliazione richiesti per minori in affido, l'affidatario richiedente può anche non presentare il calcolo dell'indicatore I.C.E.F., in questo caso sarà riconosciuto un valore nominale massimo del Buono di Servizio pari a 900,00 euro.

Nell'arco di ogni anno solare i soggetti richiedenti possono acquisire un numero massimo di:

- sette Buoni in caso di servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. In caso di effettiva necessità è possibile richiedere Buoni cumulativi per l'anno solare dell'importo massimo equivalente alla somma dei 7 Buoni;
- cinque Buoni in caso di servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza). In caso di effettiva necessità è possibile richiedere Buoni cumulativi per l'anno solare dell'importo massimo equivalente alla somma dei 5 Buoni.

Ai fini del dimensionamento del montante massimo assegnabile ad ogni richiedente di Buono di Servizio, si terrà in considerazione il numero di settimane di servizio erogabili nell'anno solare in relazione al periodo di presentazione della domanda di assegnazione di Buono di Servizio e dei relativi "Progetti di erogazione del servizio" (P.E.S.) allegati alla stessa.

È possibile presentare un'unica richiesta di Buono di Servizio a valere sullo stesso mese di assegnazione. Non è possibile richiedere un nuovo Buono di Servizio se non è stato attivato il Buono di Servizio precedentemente concesso.

Le graduatorie di assegnazione sono approvate, fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione provinciale, nel corso del mese successivo rispetto a quello di presentazione della richiesta di Buono di Servizio.

Il Buono di Servizio può essere utilizzato solo per i servizi usufruiti dopo l'approvazione della graduatoria mensile di assegnazione in quanto non ha valore retroattivo rispetto alla data di emissione. Non è possibile attivare un nuovo Buono se non si è utilizzato il Buono di Servizio precedentemente concesso per almeno il 70% del suo valore.

La quota complessiva finale riconosciuta dall'Amministrazione a carico del Buono di Servizio può risultare inferiore all'importo complessivo approvato nella graduatoria di assegnazione in quanto essa è calcolata in via definitiva solo a conclusione dei servizi in funzione del corretto utilizzo del Buono durante la frequenza delle attività, così come specificato al successivo paragrafo 9, e in particolare sulla base delle ore effettive di utilizzo del servizio da parte dei minori attestate nell'apposito registro delle presenze compilato, anche in formato elettronico, durante l'erogazione del servizio.

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BUONO DI SERVIZIO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

I Buoni di Servizio sono erogati dalla Provincia autonoma di Trento attraverso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam dell'Amministrazione provinciale.

E' possibile presentare domanda di Buono di Servizio in qualsiasi momento dell'anno secondo le seguenti modalità:

1. registrazione e compilazione online della domanda di assegnazione di Buono di Servizio, redatta avvalendosi obbligatoriamente del sistema informatico messo a disposizione online dalla Provincia e accessibile tramite autenticazione con il sistema di identità digitale SPID o tramite ID utente e password;
2. sottoscrizione online della domanda generata dal sistema informatico, di cui al precedente comma 1), attraverso l'utilizzo della firma OTP (*one time password*) tramite codice univoco generato automaticamente dal sistema e inviato direttamente all'utente sul suo dispositivo di telefonia mobile;
3. invio online della domanda alla Provincia, mediante la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, completa di tutti gli allegati previsti, tramite conferma nel sistema informatico online e caricamento nel sistema degli allegati previsti e della copia del documento di identità del sottoscrittore (in caso di mancato utilizzo di SPID).

Al fine dell'inserimento nella graduatoria mensile (come specificato al successivo punto 8) le domande di Buono di Servizio dovranno essere inviate entro il 26esimo giorno del mese. Il sistema informatico di gestione automaticamente assegnerà un numero d'ordine e riporterà nella ricevuta di trasmissione la data e l'ora di ricezione.

La documentazione necessaria per la presentazione della domanda di Buono di Servizio è la seguente:

- a) domanda di Buono di Servizio, così come generata dalla procedura informatica, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta da parte del richiedente del Buono, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente sottoscrittore (in caso di mancato utilizzo di SPID);
- b) copia della dichiarazione I.C.E.F. per la politica Buoni di Servizio effettuata presso un CAAF o uno sportello provinciale di assistenza e informazione al pubblico, comprendente:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione della composizione del nucleo familiare così come prevista dalla normativa di settore;
 - dati per il calcolo del Buono di Servizio;
- c) "Progetto/i di erogazione del servizio" (P.E.S.) redatto/i digitalmente, secondo il modello fornito dall'Amministrazione, di comune accordo tra il richiedente e il/i Soggetto/i erogatore/i presso cui si intende utilizzare l'eventuale Buono e sottoscritto da entrambi, contenente tipologia, tempistica, modalità e costi del/i servizio/i che si intende acquisire. Nel P.E.S. deve essere indicato chiaramente il numero totale di ore di conciliazione richieste e di queste quelle ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio.

Inoltre, in base a quanto previsto al precedente paragrafo 4, alla domanda può essere necessario allegare la seguente ulteriore documentazione:

- eventuale copia della documentazione a supporto della richiesta di essere considerato come nucleo monoparentale assimilato;
- eventuale copia del provvedimento del giudice tutelare, del Tribunale per i minorenni o del servizio competente per l'affidamento familiare;

- eventuale copia della documentazione relativa alla mancata frequenza da parte del/i minore/i del nido d'infanzia per motivate ragioni di salute o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi competenti;
- eventuale copia della documentazione attestante l'handicap, la difficoltà di apprendimento o la situazione di particolare disagio - nel caso di servizi richiesti a favore di portatori di handicap certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o in situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza – nel caso i fruitori dei servizi siano minori con età fino ai 14 anni per i quali si chiede un costo maggiorato rispetto alla quota oraria massima riconoscibile per la fascia di età di appartenenza oppure minori con età superiore ai 14 anni;
- eventuale copia della documentazione rilasciata dai Servizi Sociali competenti attestante che il nucleo familiare del richiedente è in condizione di particolare fragilità.

Non sono accettate domande di Buono di Servizio incomplete o prive degli allegati previsti.

E' fatto obbligo al richiedente di Buono di Servizio di segnalare tempestivamente alla competente struttura provinciale in materia di Fondo Sociale Europeo o alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam qualsiasi variazione o modifica di quanto dichiarato e/o depositato che avvenga prima dell'attribuzione del Buono di Servizio.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO

1. I Buoni di Servizio vengono assegnati ai richiedenti sulla base di graduatorie mensili (tenendo conto delle domande presentate entro il 26esimo giorno del mese di riferimento), fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione provinciale, redatte in ordine crescente secondo l'indicatore I.C.E.F. Nell'ambito di tali graduatorie avranno precedenza, a prescindere dall'indicatore I.C.E.F., le richieste di assegnazione di Buono di Servizio per servizi educativi di cura e di custodia a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (servizi per la prima infanzia).

A parità di indicatore I.C.E.F., si applicano inoltre le seguenti priorità, in ordine decrescente:

- a) nucleo familiare del destinatario con presenza di minori disabili o minori soggetti a malattia certificata da almeno 6 mesi;
 - b) nucleo familiare in condizione di particolare fragilità, attestata dai Servizi sociali di competenza;
 - c) nucleo familiare monoparentale;
 - d) numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
 - e) nucleo familiare con minori in affidamento;
 - f) ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Le domande di Buono di Servizio regolarmente pervenute entro il 26esimo giorno di ciascun mese concorrono nella graduatoria di prima adozione a seguito della domanda. Le richieste di Buono di Servizio rimaste inevase sono valutate nella graduatoria di prima adozione successiva.
 3. L'esito delle domande presentate verrà comunicato attraverso l'utilizzo del portale online dedicato (previo invio di email al richiedente direttamente dal sistema di

gestione); sarà inoltre possibile verificare l'esito delle domande depositate presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam.

9 OBBLIGHI DI UTILIZZO DA PARTE DEI DESTINATARI DEI BUONI DI SERVIZIO

1. I soggetti assegnatari del Buono di Servizio devono provvedere al ritiro presso la Struttura Ad Personam del "Registro Presenze", predisposto dall'Amministrazione per la certificazione dei servizi di conciliazione, e alla consegna dello stesso al Soggetto Erogatore prescelto. Il ritiro di detto registro può avvenire anche direttamente da parte del Soggetto Erogatore o da parte di altro soggetto delegato dal richiedente. In caso di utilizzo di registro elettronico sarà il Soggetto Erogatore ad attivare lo stesso registro nel sistema informatico di gestione dandone comunicazione all'assegnatario del Buono di Servizio.
2. Il titolare deve attivare il Buono, ossia iniziare ad usufruire dei servizi previsti dallo stesso, entro 180 giorni dalla data di emissione. L'avvio del servizio avviene mediante richiesta di attivazione del Buono di Servizio al Soggetto Erogatore. La durata del servizio non può superare i dodici mesi dalla data di attivazione. In caso di non utilizzo o di utilizzo parziale entro il termine di validità il Buono di Servizio diventa inutilizzabile.
3. Il titolare deve utilizzare il Buono presso il Soggetto Erogatore e secondo le modalità specificate nel "Progetto di Erogazione del Servizio" (P.E.S.) presentato all'atto della richiesta del Buono. Le modifiche soggette a preventiva richiesta all'Amministrazione provinciale, da inviarsi alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, sono relative a:
 - a) modifica del Soggetto Erogatore del Servizio; il cambiamento del Soggetto Erogatore è possibile solo in casi eccezionali, per oggettiva impossibilità di fruire, in tutto o in parte, del servizio inizialmente previsto e previo svincolo da parte dell'Ente Erogatore della quota di Buono di Servizio non fruita;
 - b) modifica della tipologia di servizi richiesti (di cui al precedente punto 5 "SERVIZI ACQUISIBILI") qualora il minore/i fruitore/i del servizio sia/siano fuoriusciti dall'età anagrafica della tipologia di servizi richiesta nel "*Progetto di Erogazione del Servizio*" precedentemente approvato o qualora venga inserito altro minore o qualora le parti concordino per lo stesso minore un diverso servizio o una diversa articolazione dello stesso.

Le modifiche di cui sopra comportano la rappresentazione alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam del "Progetto di Erogazione del Servizio", sottoscritto congiuntamente dal titolare del Buono di Servizio e dal Soggetto Erogatore, tramite l'utilizzo del sistema informatico di gestione online.

In nessun caso sono ammesse integrazioni all'importo previsto dal "Progetto di Erogazione del Servizio" depositato in allegato alla richiesta, nemmeno qualora detto importo fosse inferiore al valore nominale potenziale determinato sulla base dell'indicatore I.C.E.F.

Qualora la modifica del "Progetto di Erogazione del Servizio" comporti una riduzione di almeno il 30% del costo dei servizi, il Soggetto Erogatore ha la possibilità di

richiedere un indennizzo al titolare del Buono pari al 10% del valore iniziale del Buono stesso.

4. Durante l'erogazione del servizio, il titolare del Buono – o l'altro genitore del minore/i fruitore/i del servizio o altro maggiorenne delegato dal titolare del Buono - è tenuto a firmare giornalmente il "Registro Presenze" che attesta l'avvenuta prestazione da parte del Soggetto Erogatore (specificando data e orario giornaliero di servizio); qualora il titolare non adempia a tale onere, l'intero costo del servizio erogato è a suo completo carico. Nel caso di servizi residenziali (con cioè pernottamenti a favore dei minori fruitori), il titolare è tenuto a firmare il giorno di avvio del servizio e quello di termine; per la firma nelle giornate di permanenza residenziale, può delegare uno degli accompagnatori o educatori individuati congiuntamente con il Soggetto Erogatore. In caso di utilizzo di registro elettronico il titolare del Buono – o suo delegato – dovrà firmarlo elettronicamente con le modalità previste dalla normativa di riferimento.
5. Il titolare, per attivare i servizi di conciliazione richiesti a favore di minori con età 3 mesi – 6 anni (Fascia A e Fascia B), deve ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.. Tale ottemperanza sarà verificata dal Soggetto Erogatore entro l'avvio del servizio di conciliazione. La mancata ottemperanza comporta il non riconoscimento del controvalore dei servizi conciliativi resi.
6. In caso di non utilizzo o di utilizzo parziale entro il termine di validità, superati i termini fissati al precedente punto 2 il Buono diventa inutilizzabile.
7. Sono riconosciute, nella misura preventivata nel "Progetto di Erogazione del Servizio", solo le ore di servizio effettivamente rese e correttamente indicate sul "Registro Presenze". Il Buono di Servizio non riconosce alcun contributo in caso di assenza del/i minore/i fruitore/i del servizio, quale ne sia la ragione.
8. Al termine del servizio il titolare del Buono di Servizio è tenuto obbligatoriamente a rendere una dichiarazione relativa ai servizi di conciliazione ottenuti al Soggetto Erogatore ai fini della fatturazione all'Amministrazione. Da detta dichiarazione deve emergere che i servizi di conciliazione sono stati ottenuti nel rispetto dei presenti Criteri, e pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio, pena l'esclusione da qualsiasi futura graduatoria di attribuzione di Buoni.
9. Per inadempienze riferite al precedente punto 5 o per dichiarazioni false depositate o rese al fine dell'assegnazione del Buono di Servizio, il buono può essere revocato e l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
10. Durante la fruizione del servizio il titolare del Buono di Servizio ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alla competente struttura provinciale in materia di Fondo Sociale Europeo o alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam qualsiasi variazione o modifica di quanto dichiarato e/o depositato in sede di richiesta di Buono di Servizio.

PARTE TERZA - CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO I RAPPORTI GIURIDICI FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E I SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI

10 OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI EROGATORI

I Soggetti Erogatori dei servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio si impegnano ad accettare le seguenti condizioni.

1. Osservare quanto disposto nel presente documento, con particolare riferimento alla parte seconda dello stesso concernente le *"Condizioni contrattuali che regolano i rapporti giuridici fra la Provincia autonoma di Trento e i Soggetti Erogatori dei servizi"*.
2. Servirsi di personale qualificato secondo quanto richiesto al precedente punto 2; inoltre tutto il personale – anche se non erogante materialmente il servizio educativo di cura e custodia - non dovrà trovarsi nelle cause ostative di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"*.
3. Erogare i servizi conciliativi ai minori in età 3 mesi – 6 anni nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., applicando dette norme a tutti i minori in età 3 mesi – 6 anni beneficiari dei servizi di conciliazione erogati ancorché parte di detti minori non rientri nello strumento dei Buoni di Servizio.
4. Depositare annualmente le tariffe di erogazione del servizio, tramite l'utilizzo del sistema online di gestione, che dovranno rimanere in vigore dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Tali tariffe dovranno essere quelle applicate alla generalità dell'utenza potenziale beneficiaria del servizio (non sono quindi possibili differenziazioni dei costi legati all'applicazione o meno dello strumento dei Buoni di Servizio, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 6 del presente punto 10).
5. Accettare e favorire tutte le attività di promozione e informazione a favore degli utenti potenzialmente interessati da parte della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam e dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento.
6. Sostenere il soggetto richiedente il Buono nella predisposizione del "Progetto di Erogazione del Servizio" (P.E.S.) che deve essere validato all'atto della domanda di Buono. Detto Progetto di Erogazione del Servizio dovrà riportare con chiarezza i costi orari che non si potranno discostare dalle tariffe normalmente applicate per i servizi ordinariamente erogati - fatta salva una quota pari a:
 - 25,00 euro per i progetti fino a 150 ore di servizio finanziabili dallo strumento;

- 50,00 euro per i progetti oltre le 150 ore di servizio finanziabili dallo strumento.
7. Erogare i servizi nei medesimi contenuti, tempi e modalità previsti nel "Progetto di Erogazione del Servizio" realizzato in accordo con il titolare del Buono di Servizio. Eventuali successive modifiche di detto progetto sono possibili solo secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 9 del presente documento; qualora il Soggetto Erogatore sia impossibilitato a detta erogazione, è tenuto a individuare adeguato sostituto con medesime caratteristiche – richiedendo preventiva autorizzazione all'Amministrazione provinciale.
 8. Osservare, oltre i Criteri contenuti nel presente documento, ogni norma di legge o regolamento vigente o che sia emanata nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione di cui trattasi.
 9. Avviare l'erogazione del servizio solo dopo:
 - a) formale stipulazione del contratto da parte dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo. In mancanza di contratto o per servizi erogati prima della stipulazione contrattuale nessun servizio sarà riconosciuto;
 - b) avere effettuato il collegamento telematico del registro al Buono di Servizio;
 - c) avere effettuato la comunicazione di "Inizio Attività" attraverso l'utilizzo del sistema informatico di gestione, riportando tempi e modalità del servizio;
 - d) aver assicurato i minori fruitori dei servizi provvedendo alla stipula di idonee polizze assicurative presso una Agenzia Assicurativa abilitata. Dette polizze assicurative devono prevedere risarcimenti per invalidità permanente (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00, con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 5% dell'importo da garantire) e morte (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00 con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 5% dell'importo da garantire) durante tutti i periodi di svolgimento delle relative attività. Sarà inoltre cura dell'Ente Erogatore stipulare, qualora non già esistenti, idonee polizze assicurative RCO (responsabilità civile operatori) e RCT (responsabilità civile verso terzi) presso una Agenzia Assicurativa abilitata, che coprano i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività assegnate. I massimali garantiti sia per le polizze RCO sia per le polizze RCT dovranno essere pari o superiori a due milioni di euro per sinistro, con una franchigia massima di 1.000,00 euro. Qualora le polizze già esistenti prevedano massimali inferiori, il Soggetto Erogatore è tenuto ad integrarle prima dell'avvio dell'intervento. Le assicurazioni qui previste dovranno essere estese a tutti i minori beneficiari dei servizi erogati ancorché parte di detti beneficiari non rientrino nello strumento dei Buoni di Servizio;
 - e) aver verificato, per i minori in età 3 mesi – 6 anni, l'ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i..
 10. Interrompere eventualmente l'erogazione del servizio solo dopo gravi inadempienze o scorrettezze da parte del titolare del Buono di Servizio e solo dopo aver segnalato il caso e ricevuto formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale.

11. Eseguire ulteriori prestazioni che potrebbero essere richieste dal titolare del Buono di Servizio, entro il limite del 20% dell'importo originario delle ore assegnate alle medesime condizioni economiche.
12. Impegnarsi ad accettare eventuali controlli e attività di monitoraggio qualitativo da parte dell'Amministrazione provinciale o di soggetti da questa formalmente incaricati, in merito all'attuazione del servizio, allo stato di avanzamento dello stesso e al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento.
13. Redigere una relazione sul servizio erogato, con elencazione di tempi, modalità ed eventuali criticità rilevate, che risulta necessaria al fine di richiedere il pagamento degli stati di avanzamento.
14. Rispettare la normativa vigente nel caso di erogazione di servizi complementari e aggiuntivi rispetto ai servizi educativi di cura e custodia previsti (es. fornitura del vitto/alloggio, del trasporto, ecc..).
15. Il Soggetto Erogatore ha la facoltà di richiedere al soggetto assegnatario di Buoni di Servizio, un'anticipazione massima del 40% dell'importo del Buono stesso. Il Soggetto Erogatore dovrà restituire tale anticipazione - ridotta della quota del servizio a carico dell'assegnatario del Buono di Servizio – entro 10 giorni dalla verifica del servizio effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale (emissione del verbale di verifica rendicontativa).
16. E' vietato il sub-appalto parziale o totale delle attività relative al presente documento o altre forme di delega o cessione di attività.

11 LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di prestazione del servizio è quello indicato nel tariffario di riferimento del "Progetto di Erogazione del Servizio" redatto di comune accordo con il titolare di Buono di Servizio e corrisponde ad uno dei servizi contemplati nei tariffari depositati.

La/le struttura/e per la realizzazione dei servizi devono essere messe a disposizione dell'utenza da parte dell'Erogatore. E' sua cura, presso ciascuna sede, garantire le dotazioni strumentali ed organizzative atte alla realizzazione e fruizione da parte dei minori dei vari servizi offerti, fatto salvo il caso in cui il titolare del Buono di Servizio richieda l'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia presso il proprio domicilio. Nel caso in cui l'erogazione avvenga presso il domicilio del richiedente il Soggetto Erogatore è comunque tenuto a segnalare eventuali condizioni di criticità e, se non superate, interrompere il servizio erogato.

Tutte le eventuali apparecchiature utilizzate devono essere conformi ai requisiti di sicurezza ed ergonomici previsti dal D. Legs. 81/2008, inoltre devono essere dotate di marchio e certificazione C.E. Gli eventuali giochi messi a disposizione dei minori devono essere conformi alla direttiva EN 71 e rispettare le normative europee EN 1176 e EN 1177 (ove ricorra il caso).

12 COSTO DEL SERVIZIO

Il costo del servizio è dato dalla somma della compartecipazione pubblica più la compartecipazione privata obbligatoria come di seguito specificato.

12.A Quota di compartecipazione pubblica (massimali riconosciuti a rimborso)

L'Amministrazione provinciale ammette il costo sostenuto dai Soggetti Erogatori per l'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia secondo dei massimali orari (comprensivi di tutti gli oneri di carattere amministrativo, gestionale e assicurativo) come di seguito specificato:

- fino ad un massimo di euro 7,00 (sette) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 3 anni – pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 6,30 euro (sei/30) l'ora;
- fino ad un massimo di euro 5,50 (cinque e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 anni - 6 anni - pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 4,95 euro (quattro/95) l'ora;
- fino ad un massimo di euro 4,00 (quattro) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6 anni - 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di portatori di handicap certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) - pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 3,40 euro (tre/40) l'ora.

Gli importi per i servizi resi a favore di soggetti portatori di disabilità certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, sono quantificati in:

- fino ad un massimo di euro 16,67 (sedici/67) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 6 anni – pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 15,00 euro (quindici) l'ora;
- fino ad un massimo di Euro 17,65 (diciassette/65) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6 anni -14 anni (18 anni non compiuti nel caso di portatori di handicap certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) – pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 15,00 euro (quindici) l'ora.

Gli importi sopra determinati sono da intendersi onnicomprensivi (eventuale IVA inclusa) a tutti gli effetti: in particolare e senza pretesa di esaustività e completezza, sono da intendersi quali compenso per il Soggetto Erogatore comprensivo di ogni utile, spesa, onere generale o particolare, assistenziale, previdenziale di quiescenza, di assicurazione, principale od accessorio, inerenti il servizio erogato, non possono essere modificati e sono indipendenti e svincolati da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi.

Il corrispettivo viene erogato per ciascuna ora di effettiva prestazione di cura o di custodia.

12.B Quota di compartecipazione privata

Il titolare del Buono di Servizio è tenuto ad un contributo finanziario pari ad almeno:

- il 10% del costo del servizio per i servizi erogati nelle fasce A) Servizi educativi di cura e di custodia a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (servizi per la prima infanzia) e B) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 3 anni – 6 anni;
- il 15% del costo del servizio per i servizi erogati nella fascia C) Servizi educativi di cura

e custodia a favore di minori con età 6 anni - 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Tale contributo finanziario in ogni caso deve corrispondere ad almeno il 10% o 15% (in base alla fascia d'età del minore fruitore del servizio) della quota totale del servizio ammessa (somma della quota richiedibile a rimborso da parte del Soggetto Erogatore all'Amministrazione provinciale più la quota a carico del richiedente).

12.C Erogazione dei corrispettivi

I corrispettivi dei servizi erogati sono saldati al Soggetto Erogatore da parte dell'Amministrazione provinciale entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura o nota spese fiscalmente valida nel seguente modo:

- stati di avanzamento dal 50% e fino all'85% del valore del Buono dopo l'espletamento di un monte ore di attività corrispondente almeno alla percentuale dello stato di avanzamento richiesto (in caso di Buoni cumulativi l'anticipazione richiedibile può essere riferita al valore del singolo Buono);
- saldo dopo l'espletamento o conclusione del servizio (decurtata dell'eventuale anticipo). Prima dell'emissione della fattura o nota spese fiscalmente valida a saldo, devono essere presentate alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam da parte del Soggetto Erogatore:
 - Relazione sull'espletamento del servizio previsto nei termini e modi indicati e conformi al "Progetto di Erogazione del Servizio";
 - copia della Polizza Assicurativa stipulata;
 - Richiesta di Saldo su modulistica conforme rilasciata dall'Amministrazione;
 - Registro Presenze originale debitamente compilato e sottoscritto sia dal Soggetto Erogatore che dal titolare del Buono di Servizio (la mancata presentazione in originale del Registro comporta il non riconoscimento dei servizi di conciliazione). In caso di registro elettronico tale documento sarà estratto direttamente dal sistema informatico di gestione;
 - Scheda Rendiconto, che dia conto della quota pubblica e di quella di compartecipazione privata;
 - Prospetto dei costi richiesti per il servizio erogato;
 - Dichiarazione di conciliazione redatta dal titolare del Buono di Servizio.

La Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione confermerà il "prospetto dei costi richiesti per il servizio erogato" oppure segnalerà le eventuali non corrispondenze; solo dopo tale conferma il Soggetto Erogatore potrà presentare fattura o nota spese fiscalmente valida a saldo.

Sia per le richieste di stati di avanzamento che per le richieste di saldo il Soggetto Erogatore dovrà presentare i relativi registri delle attività. In caso di utilizzo di registro elettronico il sistema informatico di gestione estrarrà automaticamente i dati richiesti.

Al fine di velocizzare le pratiche rendicontative il Soggetto Erogatore potrà emettere nei confronti dell'Amministrazione provinciale al massimo una fattura o nota fiscalmente valida al mese per ogni codice CUP (Codice Unico di Progetto) inserendo in detta fattura o nota fiscalmente valida anche più Buoni di Servizio e/o più verbali di verifica.

La rendicontazione delle attività dovrà essere depositata entro 180 giorni dalla chiusura dei servizi di conciliazione erogati.

13 NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto fra l'Amministrazione provinciale e il Soggetto Erogatore del servizio è regolato dal contratto concluso tra le parti, dai Criteri previsti nel presente documento e dalle disposizioni in esso contenute o espressamente richiamate.

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, oltre ai Criteri stabiliti nel presente documento:

- il "Progetto di Erogazione del Servizio" (P.E.S.) redatto di comune accordo con il titolare di Buono di Servizio;
- le "Disposizioni generali di contratto" dello strumento dei Buoni di Servizio.

Il contratto riguarda servizi educativi e di formazione (principale) e in parte ascrivibili ad altre attività (necessarie).

In ogni caso il contratto è stipulato a seguito di esperimento di una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto delle norme unionali, nazionali e provinciali in materia di appalti.

In particolare, l'inserimento nell'Elenco dei soggetti abilitati all'erogazione di servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio può considerarsi, ai fini del rispetto dei vincoli stabiliti nel Programma FSE+, quale "*accreditamento*" per i soli fini dell'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia.

Ai sensi della normativa vigente ogni stipulazione di contratto può essere intesa pertanto quale conclusione di procedura ad evidenza pubblica (appalto) pur con le caratteristiche semplificate del sottosoglia (trattativa privata sottosoglia).

14 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il Soggetto Erogatore ha l'obbligo di osservare, oltre ai Criteri stabiliti nel presente documento, ogni norma di legge o regolamento vigente, o che sia emanata nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione di cui trattasi. Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico del Soggetto Erogatore, quindi ricomprese nel prezzo contrattuale risultante dall'offerta.

L'Erogatore deve rispettare i trattamenti minimi previsti nei rispettivi contratti collettivi di categoria per il personale dipendente impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione.

15 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata dalla data della sua stipulazione fino al 31 dicembre 2024, eventualmente prorogabile fino al 31 dicembre 2026 a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

16 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti e le eventuali banche dati che vengono realizzati o implementati nell'ambito dell'attività oggetto della prestazione sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento.

17 MONITORAGGIO QUALITATIVO E CONTROLLI

L'Amministrazione provinciale si riserva di:

- effettuare monitoraggi qualitativi del servizio presso la sede operativa e/o legale dei Soggetti erogatori, comprendenti anche la verifica dei requisiti richiesti per l'erogazione dei servizi di conciliazione. Tale verifica viene effettuata a cadenza annuale, su un campione pari ad almeno il 15% di tutti i Soggetti Erogatori;
- esercitare il controllo riguardante l'attuazione del servizio, lo stato di avanzamento dello stesso ed il rispetto da parte del Soggetto Erogatore degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento, effettuando nel corso delle attività visite ispettive presso le sedi di erogazione del servizio, anche in occasione dello svolgimento dello stesso;
- svolgere attività di valutazione presso l'utenza al fine di verificare l'efficacia, il risultato e la qualità del servizio erogato.

Qualora, a seguito delle attività di cui sopra, si riscontrino delle difformità o delle irregolarità, l'Amministrazione potrà procedere con l'applicazione di penali, sospensioni dall'Elenco dei Soggetti Erogatori o risoluzione del contratto come previsto al successivo paragrafo 21.

18 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Il Soggetto Erogatore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui vengono a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

19 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

Il Soggetto Erogatore riconosce a suo carico ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale da esso dipendente a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam e la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

20 CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e il Soggetto Erogatore, che non siano definite in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

21 PENALI, SOSPENSIONE DALL'ELENCO DEI SOGGETTI EROGATORI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di irregolare attuazione dello strumento dei Buoni di Servizio, l'Amministrazione potrà procedere con l'applicazione di penali e/o prevedere la sospensione dall'Elenco dei Soggetti erogatori o la risoluzione del contratto come di seguito specificato.

A) Penali

Il mancato rispetto dei requisiti o dei tempi o delle modalità previste dai presenti Criteri per la realizzazione di ogni singolo servizio, comporta il pagamento di una penale o più penali come di seguito specificato:

1. il mancato collegamento telematico del registro al Buono di Servizio comporta il non riconoscimento dei servizi conciliativi erogati prima di tale collegamento;
2. la compilazione del registro in modo difforme da quanto riportato nelle "Disposizioni di Gestione" comporterà il non riconoscimento delle ore/giornate di servizi conciliativi resi;
3. la mancata o tardiva comunicazione di "Inizio Attività" attraverso l'utilizzo del sistema informatico di gestione comporta il non riconoscimento dei servizi conciliativi erogati prima di tale comunicazione;
4. nel caso di copertura assicurativa non rispondente a quanto richiesto al precedente paragrafo 10 comma 9 si applicherà:
 - una riduzione del 20% dei servizi erogati in mancanza di copertura assicurativa;
 - una riduzione del 10% dei servizi erogati se la copertura assicurativa risulti parziale.

L'applicazione della penale non sgrava il Soggetto Erogatore da eventuali danni o richieste risarcitorie da parte dell'utenza né dal provvedere tempestivamente alla copertura assicurativa come previsto;

5. nel caso il Soggetto Erogatore impieghi risorse umane adeguate (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1) ma che non risultino aver partecipato ai corsi di mantenimento e/o approfondimento come previsto, si applicherà una riduzione pari al 5% del valore dei servizi erogati da ogni risorsa professionale risultata in difetto della formazione richiesta;
6. qualora il Soggetto Erogatore non restituisca l'eventuale anticipazione richiesta al titolare di Buoni di Servizio (ridotta della quota del servizio a carico dell'assegnatario) entro 30 giorni dalla verifica del servizio effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale (emissione del verbale di verifica rendicontativa), verrà applicata una penale giornaliera pari a 1/100 (un centesimo) dell'importo corrispondente al valore del Buono, fino al raggiungimento del 10% dell'ammontare complessivo del Buono;
7. nel caso in cui l'Amministrazione provinciale accerti che il Soggetto Erogatore non provveda alla emissione di fattura o nota fiscalmente valida della quota obbligatoria di compartecipazione nei confronti del beneficiario del Buono di Servizio, l'Amministrazione procederà ad applicare nei confronti dell'Erogatore una penale pari alla percentuale della quota obbligatoria del Buono di Servizio maggiorata del 10%;
8. nel caso in cui l'Amministrazione provinciale accerti la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato nel Progetto di Erogazione del Servizio e quanto effettivamente eseguito dall'Erogatore, anche riguardo alla composizione del

costo di cui al precedente punto 12, l'Amministrazione procederà ad applicare nei confronti dell'Erogatore una penale del 10% dell'ammontare complessivo del Buono stesso, oltre a ridurre il Buono stesso;

9. nel caso in cui l'Amministrazione accerti che il Soggetto Erogatore ha svolto servizi conciliativi per minori in età 3 mesi – 6 anni finanziati attraverso lo strumento dei Buoni di Servizio senza aver verificato l'ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., l'Amministrazione non riconoscerà il controvalore dei servizi erogati e procederà ad applicare nei confronti dell'Erogatore di un'ulteriore penale pari al 10% dell'ammontare complessivo dei servizi erogati in difformità;
10. nel caso in cui l'Amministrazione accerti che il Soggetto Erogatore ha svolto servizi conciliativi per minori in età 3 mesi – 6 anni non finanziati attraverso lo strumento dei Buoni di Servizio senza aver verificato l'ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad applicare nei confronti dell'Erogatore una penale pari a 100,00 euro al mese (o frazione di mese) per ogni minore che non risulti conforme all'obbligo vaccinale, oltre a procedere con la sospensione dall'Elenco dei Soggetti Erogatori o risoluzione del contratto come indicato nella successiva lettera B).

B) Sospensione dall'Elenco dei Soggetti Erogatori e risoluzione del contratto

Nei confronti del Soggetto Erogatore verrà disposta la sospensione dall'Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio e quindi il conseguente non riconoscimento dei servizi resi fino al termine della sospensione, nonché l'impossibilità di attivare nuovi Buoni di Servizio, qualora l'Amministrazione:

1. accerti che l'Erogatore impieghi risorse umane non adeguate (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1); la sospensione opererà per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento dei servizi conciliativi resi dalle risorse umane non adeguate;
2. accerti che l'Erogatore impieghi risorse umane adeguate (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1) ma che non risultino aver partecipato ai corsi di mantenimento e/o approfondimento; la sospensione opererà per 5 giorni per ogni risorsa professionale in difetto della formazione richiesta fino ad un massimo di 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 10 giorni per ogni risorsa professionale in difetto della formazione richiesta fino ad un massimo di 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica. La sospensione in ogni caso non potrà essere revocata prima di aver provveduto al rispetto del requisito formativo idoneo;

3. accerti che l'Erogatore non ottemperi a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.; la sospensione opererà per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica;
4. accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti strutturali (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.2); la sospensione opererà sulla sede operativa in cui viene accertata l'irregolarità, per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento del 30% dei servizi conciliativi resi in sede non idonea. La sospensione in ogni caso non potrà essere revocata prima di aver provveduto al rispetto del parametro strutturale inidoneo;
5. accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti organizzativi (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.3) in termini di rapporto operatore/minori; la sospensione opererà sulla sede operativa in cui viene accertata l'irregolarità, per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento del 20% dei servizi conciliativi resi in modo non idoneo;
6. accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti di progettualità pedagogico-educativa (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.4); la sospensione opererà sulla sede operativa in cui viene accertata l'irregolarità, per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento del 10% dei servizi conciliativi resi in modo non idoneo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto - ex art. 1453 C.C. ed ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e con il conseguente blocco del servizio, nel caso di grave inadempimento, qualora:

- a) accerti che l'Erogatore, essendogli già stata applicata la penale per più di due volte e sia stato diffidato, non rispetti tempi o modalità di prestazione del servizio;
- b) accerti che l'Erogatore del servizio sub-appalti in forma parziale o totale l'attività;
- c) accerti che l'Erogatore impieghi risorse umane non adeguate (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1) previa contestazione al medesimo per più di due volte;
- d) accerti che l'Erogatore impieghi risorse umane che riportino cause ostative di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";
- e) accerti che l'Erogatore non ottemperi a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., previa contestazione al medesimo per più di due volte;
- f) accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti strutturali e/o organizzativi e/o di progettualità pedagogico-educativa (secondo quanto previsto dai precedenti paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4), previa contestazione al medesimo per più di due volte;

- g) accerti gravi irregolarità e/o negligenze dell'Erogatore nella prestazione del servizio, previa contestazione al medesimo dei fatti addebitati;
- h) accerti che l'Erogatore, dopo l'applicazione della relativa penale, non eroghi il servizio nei tempi e nelle modalità previste dall'«Progetto di Erogazione del Servizio» entro 10 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Amministrazione;
- i) accerti che l'Erogatore si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, che sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che si trovi in stato di sospensione dell'attività;
- j) accerti la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente contratto, oppure la violazione di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il Soggetto Erogatore:

- non ottemperi alle disposizioni contenute nell'art. 3 *«Tracciabilità dei flussi finanziari»* della Legge 13 agosto 2010, n. 136 *«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»*;
- si trovi in almeno una delle condizioni riportate nei commi 1, 2 e lettere c) ed f) del comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- frodi, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione provinciale nell'esecuzione dei servizi assegnati;
- ceda in tutto o in parte il contratto a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La risoluzione del contratto comporta la cancellazione dall'Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia per tutto il periodo di vigenza dello strumento dei Buoni di Servizio.

22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai servizi affidati, Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il «regolamento») e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, il Soggetto Erogatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti dello strumento dei Buoni di Servizio, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Erogatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dei servizi affidati. Pertanto, con la stipulazione del contratto, il Soggetto Erogatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato «Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati» ai presenti Criteri, per gli adempimenti previsti nel contratto e nei limiti e per la

durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

23 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Il Soggetto Erogatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto Erogatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione provinciale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

24 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento dei servizi oggetto dei presenti Criteri vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Soggetto Erogatore dovrà attestare, con la sottoscrizione delle Disposizioni generali di contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Soggetto Erogatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, dovrà impegnarsi con la sottoscrizione delle Disposizioni generali di contratto, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e s.m., ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale per la

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 ora vigente, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Soggetto Erogatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

25 DISPOSIZIONI ANTI COVID-19

Il Soggetto Erogatore, per l'esecuzione del servizio, è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

26 NORMA DI CHIUSURA

Il Soggetto Erogatore, partecipando alla procedura per l'affidamento del contratto di servizi, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nei Criteri di cui al presente documento.

Per quanto non espressamente previsto nei Criteri di cui al presente documento, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, nonché ai Criteri generali di attuazione del Programma FSE+ 2021-2027.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 della legge provinciale 23/1990 per quanto applicabili.

“Istruzioni al Responsabile del trattamento dei dati”

ALLEGATO ai “Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024” nell’ambito del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento”.

ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Provincia autonoma di Trento)
AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Soggetto erogatore)
PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE

Premesso che:

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) *“si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione”*;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”*;
- ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, *“Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...”*;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, *“I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento”*;
- ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, *“...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l’Autorità di controllo...”*;
- ai sensi dell’art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *“Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”*;

- il Soggetto erogatore con la stipula del Contratto si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento e conformemente alle dichiarazioni già effettuate in tal senso in sede di offerta;

Tutto ciò premesso si disciplina che:

Art. 1 – Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, con la stipula del Contratto di erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio (di seguito, il “Contratto”) la **Provincia autonoma di Trento**, in qualità di “*Titolare del trattamento*” (di seguito, il “Titolare”), nomina il **Soggetto erogatore “Responsabile del trattamento”** (di seguito, il “Responsabile”), riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione del Contratto. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all’art.1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell’Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l’assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 – I dati personali trattati dal Responsabile concernono dati non appartenenti a categorie particolari – c.d. “comuni” – quali dati anagrafici e dati di contatto dei minori e dei loro genitori/tutori/affidatari, e dati appartenenti a categorie particolari – c.d. “sensibili” – di cui all’art. 9, comma 2, lettera g) del Regolamento; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: minori e loro genitori/tutori/affidatari.

Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al Contratto, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità di raccolta ed elaborazione delle richieste da parte dell’utenza relative ai servizi di cura e custodia di minori, gestione delle attività di erogazione dei servizi di cui al contratto principale e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, anche utilizzando l’apposita

piattaforma per la quale si concede l'accesso limitatamente all'utenza, soltanto le seguenti operazioni: raccolta e registrazione (presenze/assenze/dati di contatto), conservazione, estrazione, consultazione, uso.

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3 – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:

a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché le misure di sicurezza minime di cui agli artt. 33 e ss. del previgente D. Lgs. 196/03 e relativo Allegato tecnico (B) per i seguenti specifici rischi: distruzione o perdita dati.

In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello minimo di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;

c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare

tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;

d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo *Data Privacy Officer*, o da un altro soggetto a ciò deputato;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della “valutazione di impatto” (“*Data privacy impact assessment*”, di cui agli artt.35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisse al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisse gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l’analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest’ultimo. Con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest’ultimo è sin d’ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all’Autorità di controllo e la comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura provinciale direttamente coinvolta, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell’evento, ogni *data breach* che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

f) nei casi prescritti dall’art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del *Data Privacy Officer* (di seguito, “DPO”), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui

all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;

g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previsti dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);

h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

j) effettuare la segregazione (fisica e logica) dei dati personali (ovvero mantenerli separati rispetto a quelli di cui è Titolare, o Responsabile per altri soggetti) ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione oggettiva della propria compagine societaria o qualità soggettive tale da compromettere il corretto espletamento dei compiti assegnati, nonché perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;

k) alla scadenza del Contratto (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione

sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

Art. 4 – Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il “*sub-Responsabile*”) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un Contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente disciplinare – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico – imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente disciplinare (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Art. 5 – In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 6 – Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale dei “Criteri e

modalità di attuazione dei Buoni di Servizio” pertanto, avrà termine lo stesso giorno in cui si avrà la conclusione del Contratto, o per intervenuta scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.

Art. 7 – Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento di approvazione dei Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti del Contratto.

Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento della stipula del Contratto, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull’aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.

Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede il disciplinare stesso, si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l’approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.